

**COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO**

50.

**SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1981**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BORGOGGIO**

**INDICE**

	PAG.
<b>Disegno di legge (Rinvio):</b>	
Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (2796) . . .	635
PRESIDENTE . . . . .	635
<b>Proposte di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatori BERLANDA ed altri: Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26- <i>quater</i> del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2744);	
LAFORGIA ed altri: Modifica dell'articolo 26- <i>quater</i> del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali (2703) . . . . .	636
PRESIDENTE . . . . .	636, 639
CITTERIO, <i>Relatore</i> . . . . .	636

La seduta comincia alle 10,45.

MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (2796).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il riassetto del ruolo del personale della ex carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse ».

Poiché il relatore è assente, se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione delle proposte di legge senatori Berlanda ed altri: Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2744); Laforgia ed altri: Modifica dell'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali (2703).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'esame delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Berlanda, Scevarolli, Pollastrelli, Buzio, Gualtieri, Triglia, Bonazzi, Ricci, Segnana, Fassino: « Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 » già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 luglio 1981; dei deputati Laforgia, Bova, Urso Giacinto, Lammorte: « Modifica all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali ».

L'onorevole Citterio ha facoltà di svolgere la relazione.

**CITTERIO, Relatore.** L'importanza del provvedimento al nostro esame è dimostrata da questi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 1978 per le società di persone:

società, in nome collettivo: 80.469, 22,53 per cento;

società in accomandita semplice: 52.394, 14,67 per cento;

società semplici: 22.107, 6,19 per cento;

altre: 29.993, 8,40 per cento;

società di fatto o irregolari: 172.174, 48,21 per cento.

Da tempo si è avvertita l'esigenza di norme, soprattutto per quanto riguarda le imposte indirette, aventi lo scopo di agevolare la cosiddetta « regolarizzazione » delle società di fatto.

L'articolo 26-quater, di cui al presente provvedimento si proponeva appunto di soddisfare a questa esigenza e lo si può considerare, pur nell'incertezza che ha talvolta determinato, uno dei più significativi interventi in materia fiscale, anche se con esso si è inteso soltanto derogare, e per un certo tempo alla normativa ordinaria, la quale conserva quindi ancora i suoi principi ed ha ripreso validità a partire dal 1° luglio 1981.

Però gli effetti desiderati si sono prodotti molto limitatamente per cui, per lo meno, si deve operare in direzione di una soddisfacente proroga.

Con molta prontezza i senatori Berlanda, Scevarolli, Pollastrelli ed altri hanno presentato il 18 giugno 1981 un disegno di legge tendente appunto alla proroga del citato articolo 26-quater.

Infatti il termine del 30 giugno 1981 previsto dalla legge n. 891 si è dimostrato, in pratica, come testualmente riportato nella relazione allo stesso disegno di legge, « troppo breve e tale da non consentire ad una gran parte degli interessati di potersi avvalere della disposizione; ciò sia a causa delle difficoltà connesse con una tempestiva conoscenza della normativa stessa, rientrando in un complesso di provvedimenti legislativi recanti numerosissime modificazioni ed integrazioni in materia fiscale, sia in conseguenza della tardiva diramazione, da parte del Ministero delle finanze, delle relative istruzioni, rese indispensabili dalle oggettive difficoltà interpretative esistenti ».

Infatti, la circolare che meglio aveva chiarificato, se non tutti, alcuni punti, è

stata diramata, con il n. 22, l'8 giugno 1981.

Il limitato numero di regolarizzazioni si lega anche ai rischi e alla pericolosità della regolarizzazione, stanti i numerosi dubbi; si pensi ad esempio ai recuperi di IVA sugli automezzi, sulle costruzioni industriali e commerciali, sulle manutenzioni degli stessi; si pensi anche agli eventuali ammortamenti ai fini delle imposte dirette e apparirà chiaro questo concetto.

La proposta dei senatori (atto Senato n. 1490 - atto Camera n. 2744) conteneva inizialmente due norme: una tendente ad una proroga pura e semplice ed un'altra che tendeva a spostare nel tempo gli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 26-*quater* che prevedeva il divieto della iscrizione al registro delle Camere di commercio delle società che non presentino l'atto costitutivo regolarmente registrato.

In seguito all'approvazione di un emendamento soppressivo questa seconda parte cadeva per cui il disegno di legge ci perviene in una stesura di proroga pura e semplice. Segnalo subito comunque che il termine nuovo ivi previsto del 31 dicembre 1981 pare troppo ravvicinato in ordine alle incertezze e ai ritardi di cui ho già fatto cenno.

Alcuni giorni dopo, e precisamente il 9 luglio 1981 i deputati La Forgia, Bova ed altri hanno presentato una proposta di legge (atto Camera n. 2703) non di semplice proroga ma di modifica. La stessa, partendo da alcune questioni reali aperte, punta ad una sostanziale modifica della normativa con un meccanismo semplificato e ingegnoso, ma anche approssimativo e non so quanto rigoroso sotto il profilo della coerenza tributaria.

Gli scopi dichiarati in questa proposta sono quelli di riaprire termini utili per le regolarizzazioni e di prevedere un sistema più semplice e opzionale di pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, che quindi non viene messa in discussione. In ordine a questo secondo scopo, come risulta dalla relazione accompagnatoria, il regime opzionale alternativo a quello già previsto per la precedente

normativa consiste nel pagamento della imposta in misura graduale forfettaria e non proporzionale in funzione della data di esistenza della singola società con una presunzione di una crescita del patrimonio sociale in funzione solo del tempo; prescinderebbe quindi, la proposta, dal valore del patrimonio.

Per quanto riguarda l'INVIM il sistema forfettario, sempre opzionale prevede una aliquota di imposta proporzionale al valore attuale degli immobili, ma decrescente in funzione della data in cui gli stessi immobili sono pervenuti.

Su quest'ultimo tributo, come noto, si è incentrata l'attenzione in ordine alla convenienza di effettuare le regolarizzazioni di società di fatto previste dall'articolo 26-*quater* del decreto n. 693. In particolare, partendo dalla considerazione che la regolarizzazione non ha effetto traslativo si concludeva, con autorevoli pareri, che l'INVIM non dovesse essere corrisposta. Pare al relatore corretta questa interpretazione. Si segnala comunque, nel merito, che se la forfettizzazione può essere opportuna, richiederebbe comunque un criterio ancora più semplice e comunque legato non al valore ma all'incremento di valore, per non stravolgere il senso di questa imposta.

Va ricordato comunque il pregio di un principio che comporta di evitare altro contenzioso fiscale, anche perché gli uffici del registro non appaiono in condizioni, salvo che ci siano le strutture contabili - e tra le società di fatto non sono tante - di effettuare una verifica precisa sul patrimonio netto.

A questo punto vorrei sottolineare, con un esame di merito più specifico - che porgo all'attenzione dei colleghi - alcuni problemi e difficoltà interpretative teoriche e pratiche.

Molti di questi punti sono stati chiariti nella già ricordata circolare n. 22 dell'8 giugno 1981 diramata dal Ministero delle finanze e li ricordo sinteticamente:

inclusione nell'attivo patrimoniale dei beni mobili soggetti a registrazione (automezzi, ecc.);

chiarimento circa la possibilità di accertamento e di rettifica da parte dell'ufficio del registro, essendo prevista la « esclusione del sindacato di congruità dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 » salvo il controllo da parte dell'amministrazione della regolarità della documentazione allegata;

irrilevanza fiscale di plusvalenze e dell'avviamento;

riferimento della situazione patrimoniale a una data anteriore a quella della regolarizzazione, anche in considerazione che la stessa situazione è principalmente fondata su dati storici.

Altri punti restano tuttora meritevoli di ulteriore precisazione e potrebbe essere questo un nostro obiettivo se la Commissione intende proporre una soluzione complessiva, come io ritengo opportuno, e non una semplice proroga: riassumo brevemente questi punti:

il chiarimento in materia di INVIM non è ancora soddisfacente;

analoga considerazione si deve fare per le imposte ipotecarie e per i diritti catastali;

appare opportuno che siano meglio precisati i riflessi della regolarizzazione su altri tributi quali l'IVA (costruzioni e automezzi e relative spese) e quali le imposte dirette (spese relative e ammortamenti); e ciò con riguardo sia al passato, sia al periodo transitorio decorso, sia infine al futuro;

precisazione circa il termine « costitutivo » previsto dal quarto comma dell'articolo 26-*quater*, anche perché al primo comma dello stesso articolo si parla di « atto sottoposto a registrazione ». La questione non è solo di rilevanza formale ma si collega sempre al concetto di non traslatività della regolarizzazione; si dovrebbe pertanto parlare di atto dichiarativo;

riflessi civilistici, in particolare per quanto attiene alle modifiche catastali.

Entrando in una disamina ancora più precisa vorrei segnalare i punti sui quali la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione:

non dovrebbe sfuggire alla nostra attenzione l'opportunità di predisporre una norma a regime che consenta la regolarizzazione in qualsiasi momento quando la società venga a crearsi per fatti naturali non dovuti alla volontà dei soci, come nel caso di successione ereditaria ove, nell'asse ereditario, sia presente una azienda, anche perché le imposte, in questo caso specifico, sono assolte sullo stesso fatto della successione;

estensione del provvedimento alle società irregolari;

in ordine ai termini per il divieto di iscrizione alla Camera di commercio senza atto « costitutivo » pare opportuno rinviare alla data di entrata in vigore della presente legge e ciò sia per stimolare le regolarizzazioni e ciò in conseguenza dell'equivocità del termine costitutivo di cui si parla al quarto comma dell'articolo citato;

pare altresì opportuno consentire un congruo termine per le nuove regolarizzazioni che potrebbe essere stabilito al 31 dicembre 1982;

opportunità di una norma a carattere interpretativo dell'articolo 26-*quater*, al fine di ottenerne una efficacia *ex tunc* ed una parità di trattamento (anche per non penalizzare i più solleciti contribuenti); al riguardo potrebbe essere studiata una clausola che tenda a conservare la condizione più favorevole. Se ciò non fosse possibile nella legge stessa sembrerebbe al relatore importante precisarlo negli atti parlamentari.

Per quanto riguarda l'estensione dei benefici a seconda della data di esistenza della società il relatore ritiene che si possa prendere in considerazione la data di entrata in vigore della legge al nostro esame in quanto oggettivamente non emergono rischi di abuso o di evasione, essendo il fatto della regolarizzazione un elemento

positivo sotto ogni aspetto, in quanto, e lo ripeto, per questo e per tutto il resto del provvedimento, non ci troviamo di fronte ad un atto costitutivo né a un fatto traslativo di beni, bensì ad un atto dichiarativo di una situazione esistente.

A questo punto abbiamo davanti lo stesso dilemma in cui si trovarono i senatori e due possibili strade da seguire:

1) proroga pura e semplice, anche per accelerare i tempi; comunque il termine del 31 dicembre 1981 previsto nella proposta approvata dal Senato è ormai palesemente inagibile; in questo caso parrebbe comunque opportuna una qualche norma interpretativa su alcuni punti;

2) introduzione di una risposta più organica alle molteplici questioni sollevate in ordine alle situazioni esistenti, con evidenti caratteri di temporaneità. Come ho già osservato potrebbe essere esaminata una norma permanente per alcune fattispecie.

Personalmente ritengo preferibile, possibile e matura (maturata anche e specialmente in conseguenza dell'intenso confronto pratico e dottrinale sull'applicazione dell'articolo 26-*quater*) la seconda strada che potrebbe condurci, con un lavoro intenso ad una stesura definitiva nel giro di alcune settimane. Al riguardo ad in questa linea con l'onorevole Garzia ho predisposto un emendamento sostitutivo che credo possa essere sufficientemente chiarificatore e che offro alla attenzione della Commissione come prima traccia organica.

Se si intende andare su questa strada ne consegue ancora la necessità di costi-

tuire un Comitato ristretto (anche in relazione allo stato dei lavori dell'Aula) il quale operi con un ritmo intenso e con la possibilità di apporti tecnici. Naturalmente appare anche opportuno che alcuni indirizzi generali vengano dati al Comitato ristretto dai commissari e dalle forze politiche presenti nella Commissione.

Per quanto mi riguarda ritengo che dobbiamo operare perché il provvedimento che stiamo esaminando sia per un verso molto rigoroso e formalmente preciso e per un altro verso sia molto attento a dare una risposta alle numerose società di fatto che devono essere stimolate, senza ingiusti benefici, allo loro regolarizzazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la proposta del relatore di nominare un Comitato ristretto.

*(È approvata).*

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre che il Presidente della Commissione Rubbi Emilio e il relatore Citterio, i deputati Antoni, Battaglia, Bernardini, Ciampaglia, Garzia, Laganà, Santagati, Seppia e Spaventa.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---